



Comune di Farra di Soligo  
Regione del Veneto  
Provincia di Treviso

---

# P.I.

II° Piano degli Interventi (2021-2026)  
variante 2  
art. 17 LR n°11/2004

elaborato P07 - adeguato

adottata DCC n° 13 del 29.03.2023  
approvato DCC n° 3 del 12.03.2024

Aprile 2024

---

## Relazione programmatica

**Progettista:**  
GianLuca Trolese - urbanista

**Sistema Informativo:**  
Gianluca Gallato - urbanista





## RELAZIONE PROGRAMMATICA

Elaborato P07

1. PREMESSA.....	4
1.1 Priorità operative della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026 .....	5
1.2 Le motivazioni tecniche della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026 ...	7
2. CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE .....	9
3. LA VARIANTE 2 AL II° PIANO DEGLI INTERVENTI.....	10
3.1 Elaborati della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026 .....	20
3.2 I contenuti della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026 .....	20
3.3 I Sintesi delle variazioni cartografiche apportate con la variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/26.....	36
3.4 Verifica del dimensionamento della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026.....	52
4. PRIORITA' OPERATIVE, TEMPI E QUADRO ECONOMICO .....	53
5. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI .....	55
5.1 Verifica di assoggettabilità a VAS della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026.....	55
5.2 Valutazione di Compatibilità Idraulica "VCI" della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026 .....	55
5.3 Valutazione di Incidenza Ambientale "V.Inc.A" della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026 .....	55
5.4 Valutazione sismica della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026.....	55



## 1. PREMESSA

La pianificazione comunale si attua attraverso il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il Piano degli Interventi (PI), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (PRC). Esso permette di rispondere alle problematiche presenti sul territorio, attraverso la riformulazione complessiva dello strumento urbanistico e della disciplina delle trasformazioni.

Il Consiglio Comunale del Comune di Farra di Soligo ha:

1. adottato il PAT con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 16.04.2009 che è stato successivamente approvato in Conferenza di Servizi con la Regione Veneto e la Provincia di Treviso il 28.09.2011 pubblicata nel BUR n.86 del 18.11.2011;
2. adottato il PATI del Quartier Del Piave con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 30.09.2011 che è stato successivamente approvato in Conferenza di Servizi con la Regione Veneto e la Provincia di Treviso e i comuni partecipanti il 27.03.2013 pubblicata nel BUR n.41 del 10.05.2013;
3. adottato il PAT variante 1 - recepimento LR. 14/2017 - con Delibera di Consiglio Comunale n.57 del 20.12.2019 che è stato successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.06.2020;
4. adottato il PAT variante 2 - adeguamento alla LR. 21/2019 e alla DGR. 1507/2019 di conformazione all'ambito UNESCO - con Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 21.06.2021 che è stato successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.09.2021;
5. adottato il primo PI (2014/19), di raccordo generale con la disciplina del PAT, con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 09.12.2014 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 07.04.2014;
6. adottato la variante n°1 al primo PI (2014/19), con delibera di consiglio comunale n. 12 del 27/04/2015, successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20.07.2015;
7. adottato la variante n°2 al primo PI (2014/19), con delibera di consiglio comunale n. 37 del 05.10.2015, successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.12.2015;
8. adottato la variante n°3 al primo PI (2014/19), con delibera di consiglio comunale n. 13 del 31.03.2017 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.06.2017;
9. adottato la variante n°4 al primo PI (2014/19), con delibera di consiglio comunale n. 30 del 31.07.2017 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2017;
10. adottato la variante n°5 al primo PI (2014/19), con delibera di consiglio comunale n. 42 del 30.11.2017 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29.03.2018;



11. adottato la variante n°6 al primo PI (2014/19), con delibera di consiglio comunale n. 09 del 21.03.2019 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2020;
12. adottato la variante n°7 al primo PI (2014/19), con delibera di consiglio comunale n. 48 del 24.10.2019 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2020;
13. adottato il II° Piano degli Interventi 2021/2026 con delibera di consiglio comunale n. 46 del 30.11.2020 successivamente approvata con DCC n° 18 del 08.04.2021;
14. adottato la variante 1 (UNESCO) al II° Piano degli Interventi 2021/2026 - con delibera di consiglio comunale n. 31 del 26.07.2021 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.09.2021;

Ai sensi dell'art. 18 co. 7 della LR. 11/2004 "Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6". Il decorso del termine quinquennale per il II° piano degli interventi (DCC. 07/2014) ricade ad aprile 2026.

Si evidenzia che l'operazione di precisazione delle scelte del PAT/PATI non deve essere intesa nella sua totalità in capo ad un unico PI, ma avviene selettivamente in più fasi successive, attraverso più PI che predispongono l'attuazione complessiva dello scenario di sviluppo.

In ogni caso il PI opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PAT/PATI e non compromette con le proprie previsioni le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PAT/PATI stesso.

### **1.1 Priorità operative della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026**

L'articolo 18 della LR.11/2004 prevede la redazione del Documento del Sindaco come prima fase della redazione del secondo PI.

Tale documento è stato presentato dall'Amministrazione in apposita seduta del Consiglio Comune del 29 del 07.09.2015 e confermata con il documento del sindaco a cui afferisce il II Piano degli Interventi (DCC. 18 del 29.06.2020).

In tale documento vengono delineati sia i requisiti del Piano che i principali effetti attesi dalle azioni di piano prevedendo come prioritario la revisione della strumentazione per l'ambito del centro storico partendo dalle problematiche emergenti, con l'obiettivo di:



1. Riconferire al centro la perdita attrattiva, recuperando l'identità come punto di riferimento della storia e della cultura urbana. Verranno studiati interventi mirati di restauro e ripristino degli edifici e relativo recupero degli spazi pubblici, il Piano pone l'obiettivo di ricostituire lo scenario urbano della metà del novecento, ristabilendo il legame tra città e aree agricole;
2. Frenare lo spopolamento del centro, favorendo le condizioni abitative; per frenare l'esodo e garantire, se non il ripopolamento, almeno la permanenza nel centro degli abitanti attuali, il Piano, oltre al recupero del patrimonio esistente, potrà proporre nuove soluzioni abitative, nuovi alloggi anche di edilizia residenziale pubblica, che favoriscano l'insediamento delle giovani famiglie. La permanenza dei residenti dovrà ottenersi anche attraverso la rivitalizzazione del centro con nuove attività commerciali e culturali non generiche ma piuttosto rapportate alla specificità e identità locali;
3. Ridurre il traffico e pedonalizzare le aree centrali, poiché, fra le tante cause di spopolamento e di sofferenza del commercio va sottolineata quella della vivibilità, del traffico e della carenza dei parcheggi, che scoraggiano la frequentazione delle aree storiche. La figurabilità delle aree centrali dovrà essere percepita dalla gente a passeggio, dalla bellezza delle nostre strade ed edifici, dei fiori sui balconi e dagli spazi tratti pubblici che si snodano tra l'edificato.

Di seguito vengono richiamate le linee di azione prevalenti:

- rigenerazione del sistema dei luoghi centrali e riorganizzazione del sistema dei servizi mediante anche il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;
- riqualificazione delle aree centrali mediante la riorganizzazione del sistema viabilistico, della sosta e la connessione a rete dei vari servizi (aree verdi, centri sportivi, scuole, chiese e sagrati, piazze, ecc).
- connessione del sistema dei luoghi centrali al sistema ambientale esterno;
- individuazione delle schede di edifici di pregio storico architettonico, con la ricognizione dei gradi di protezione;
- individuazione di ambiti dove gli interventi sono assoggettati a intervento edilizio diretto, unità minima di intervento e strumento attuativo.

I contenuti particolari e specifici trattati nella variante 2 al II° Piano degli Interventi possono essere ricondotti ai seguenti ambiti e temi:

- ridefinizione del perimetro dei centri storici sulla base della qualità e delle caratteristiche dell'esistente;
- attribuzione ex novo di specifiche categorie di intervento per gli edifici di pregio storico architettonico all'interno del perimetro del centro storico;
- monitoraggio del dimensionamento urbanistico generale del PRC;
- revisione puntuale della classificazione zonale del Piano;




- ricognizione delle “manifestazioni di interesse” presentate dai cittadini, laddove risultino coerenti con le previsioni del PAT, con i programmi dell’Amministrazione Comunale e i limiti di consumo di suolo, di nuovi ambiti di espansione, sia residenziali sia produttivi per rispondere alle esigenze del territorio;
- ricognizione delle “manifestazioni di interesse” presentate dai cittadini, e inserimento, laddove risultino coerenti con le previsioni del PAT e con i programmi dell’Amministrazione Comunale, di nuovi interventi puntuali per rispondere prioritariamente alle esigenze abitative dei nuclei familiari;
- ricognizione delle “manifestazioni di interesse” presentate per l’azzeramento o riduzione delle capacità edificatorie dei terreni ai sensi dell’art. 7 della LR. 4/2015;
- revisione e aggiornamento delle norme tecniche operative;
- recepimento del PGRA;
- recepimenti di eventuali accordi pubblico privati.

## **1.2 Le motivazioni tecniche della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026**

Con lo scopo di coinvolgere la cittadinanza e gli operatori economici attraverso una concreta partecipazione alla formazione della variante (2) al centro storico cui II° Piano degli Interventi, il responsabile dell'ufficio Edilizia Privata - parallelamente - ha avviato l'iter per la raccolta di manifestazioni di interesse. Tale raccolta, vista la lunga fase di gestazione della variante in oggetto (2015/22) ha trovato per molte richieste esterne all'ambito del centro storico risposta nelle precedenti varianti al PI, in particolare nel II° piano degli interventi. Le richieste pervenute per il centro storico contenevano richieste puntuali di modifica della categoria di intervento sulla scorta di quanto previsto dal piano particolareggiato (PRG 1989); tali proposte sono state considerate come input per la lo sviluppo della nuova proposta progettuale e per la definizione delle nuove modalità di intervento sul patrimonio immobiliare presente nel centro storico ma non hanno trovato preciso riscontro nel piano in oggetto in quanto lo strumento ha mutato alla radice l'impostazione metodologica.

Con la stesura della presente variante sono state considerate le proposte - anche esterne del centro storico - di variante verde cui art. 7 della LR. 4/2015 che erano state presentate nel 2022 o di individuazione di piccole correzioni alle previsioni vigenti o di individuazione di limitate modifiche (anche di espansione) relativamente al patrimonio esistente.

Attraverso la concertazione sono state analizzate 15 manifestazioni di interesse che sono state valutate sulla base della corrispondenza ai requisiti definiti dal PAT/PATI e al documento del sindaco.



**Figura n°1 – Centri storici di Farra di Soligo - ambiti territoriali di variante**

L'esame delle manifestazioni di interesse ha evidenziato un quadro delle esigenze e delle necessità della cittadinanza e delle imprese, utile a delineare le strategie della pianificazione.

L'assunzione di tali proposte, che presentavano un diverso livello di approfondimento, ha condotto, dopo una prima verifica e selezione effettuata in merito alla conformità delle stesse con il Piano strutturale e alla rispondenza degli obiettivi posti dall'Amministrazione, alla costruzione di tre grandi categorie cui corrispondere una proposta di traduzione operativa nel PI.





## 2. CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

Ai sensi dell'articolo 18 co.2 della LR.11/2004, l'adozione del PI è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.

Il processo di consultazione, partecipazione e concertazione è stato organizzato attraverso incontri diretti ed indiretti, l'organizzazione di uno sportello informativo dedicato e la distribuzione capillare di una brochure informativa relativamente ai contenuti del piano, modalità di ascolto e le date degli incontri dedicato.

In sintesi i momenti del processo di consultazione e partecipazione sono:

- a. avviso pubblico circa le modalità di attuazione delle forme di partecipazione da parte dei soggetti interessati, con invito rivolto a chiunque fosse interessato a presentare contributi, manifestazioni di interesse o altro, il tutto finalizzato alla formazione del PI in oggetto;
- b. avviso pubblico per la presentazioni di manifestazione di interesse per la proroga quinquennale di aree edificabili;
- c. predisposizione di idonea modulistica, non vincolante, finalizzata ad agevolare i soggetti interessati alla presentazione delle manifestazioni di interesse;

Sulla scorta di quanto presentato, dibattuto e del materiale consegnato sotto forma documentale, non sono emersi significativi interventi tali da rendere necessaria l'integrazione o la modifica del documento programmatico preliminare, illustrato con DCC n° 29 del 07.09.2015 e confermato con il documento del sindaco a cui afferisce il II Piano degli Interventi (DCC. 18 del 29.06.2020) e ricadute negative derivabili dal PI e contributi specifici.



### 3. LA VARIANTE 2 AL II° PIANO DEGLI INTERVENTI

La variante 2 al II° PI tematica per il centro storico prevede un riallineamento della lettura dei gradi di intervento in funzione ad una semplificazione e al mutato quadro normativo introdotto dal DPR.380/2001 in particolare per le definizioni che regolano gli interventi sul patrimonio esistente soprattutto in riferimento alla ristrutturazione edilizia.

La variante si pone come obbiettivo il recupero del patrimonio esistente attraverso un approccio "misurato" dove l'intervento sul singolo edificio urbanistico indicato dal PI (denominato unità edilizie minime di intervento) risulta prioritario rispetto ad una visione di grande ristrutturazione urbanistica - solitamente mediante strumenti attuativi - che coinvolga ampi ambiti urbanistici allargati; il tutto anche in relazione alla applicazione della LR. 14/2019 e all'individuazione di specifici aree da demandare a progetti specifici (schede norma - accordi pubblico privato). La formazione della variante è stata redatta analizzando le problematiche emergenti del territorio ponendo alla base precisi obiettivi di carattere generale, ovvero:

- a) ri-conferire al centro la perdita attrattiva, recuperando l'identità come punto di riferimento della storia e della cultura urbana. Sono stati facilitati gli interventi mirati di restauro e ripristino degli edifici e relativo recupero degli spazi pubblici, la variante pone l'obiettivo di ricostituire lo scenario urbano della metà del novecento, ristabilendo il legame tra città e aree agricole;
- b) frenare lo spopolamento del centro, favorendo le condizioni abitative; per frenare l'esodo e garantire, se non il ripopolamento, almeno la permanenza nel centro degli abitanti attuali;
- c) la permanenza dei residenti anche attraverso la rivitalizzazione del centro con nuove attività commerciali (LR. 50/2012) e culturali non generiche ma piuttosto rapportate alla specificità e identità locali;
- d) eliminare il traffico e reperire parcheggi, poiché, fra le tante cause di spopolamento e di sofferenza del commercio va sottolineata quella dell'accessibilità, del traffico e della carenza dei parcheggi, che scoraggiano la permanenza o la frequentazione delle aree storiche.

L'incipit di partenza su cui si è valutata la presenza di beni con valore culturale, all'interno dei perimetri del centro storico cui LR. 80/1980, è stata la lettura per confronto delle mappe catastali.

Utilizzando l'ambito individuato dell'atlante dei centri storici della Regione Veneto, si è "analizzato" le diverse mappe catastali ovvero: il catasto Napoleonico (1812), la Cartografia dell'Impero Austro-Ungarico (1829), il catasto italiano di primo impianto (1907).



**Figura n°2 – Catasto Napoleonico (1812)**





Figura n.3 -  
cartografia storica  
impero austro-  
ungarico (1829)






Figura n°4 – Catasto Italiano I° impianto (1907)



Da tali confronti si è ottenuto il “netto storico”, ovvero l’individuazione delle permanenze: anzitutto, gli ambiti rimasti immutati dal 1812 ad oggi con all’interno fabbricati intonsi, storici e come tali tipizzati; poi, i lotti modificati fra la Cartografia dell’Impero Austro-Ungarico e il 1907, entrambi da considerare unità edilizie storiche; infine, i lotti catastali modificati dal 1907 ad oggi con all’interno fabbricati modificati e quindi non tipizzati.

Per tali unità edilizie, attraverso l’analisi delle mappe storiche, l’analisi diretta ed il rilievo in loco, si è proceduto a valutare:

- ⇒ l’epoca di impianto originaria;
- ⇒ le trasformazioni plani altimetriche rispetto l’impianto originario;
- ⇒ la tipologia edilizia;
- ⇒ il numero di piani;
- ⇒ la destinazione d’uso;
- ⇒ forma dei tetti;
- ⇒ struttura portante verticale esterna;
- ⇒ struttura portante tetto;
- ⇒ particolari costruttivi;
- ⇒ valore architettonico complessivo;
- ⇒ stato di conservazione generale;
- ⇒ deterioramento prospetti principali;

Questa analisi ha evidenziato la stratificazione degli interventi edilizi, sulla base dell’obiettivo generale di ricostituire l’immagine urbana. Sono state definite specifiche modalità d’intervento, ovvero:

- a) 1 - Restauro: comprendente interventi che dovranno tendere al ripristino dei valori originari, con la medesima destinazione d’uso o con una assimilabile a quella originaria;
- b) 2 - Risanamento conservativo: comprendente interventi che dovranno tendere alla conservazione unitaria degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia in quanto concorrono, nel loro complesso, a determinare il valore storico ambientale dell’edificio stesso;
- c) 3 - Ristrutturazione edilizia leggera: comprende interventi che richiedono un insieme sistematico di opere che possono produrre un organismo edilizio solo in parte diverso dal preesistente è prescritto il restauro di tutti gli elementi esterni ed interni morfologicamente rilevanti; è prevista la conservazione degli elementi esterni.
- d) 4 - Ristrutturazione edilizia pesante: comprende interventi che richiedono un insieme sistematico di opere che possono produrre un organismo edilizio solo in parte diverso dal preesistente, va perseguito il restauro stilistico originario mediante la salvaguardia anche ripropositiva di una o più facciate o di parte di facciate con materiali e tecniche dei tempi attuali;





- e) 5 - Ristrutturazione globale: comprende interventi, anche con demolizione e ricostruzione sino al conseguimento di volumi aventi sagome e consistenze diverse rispetto allo stato di fatto. L'intervento potrà avvenire anche secondo i canoni di una moderna architettura, che pur rileggendo e reinterpretando i criteri morfologici e funzionali storizzati del tessuto urbano proponga un coerente, ma non semplicemente emulativo, approccio alla progettazione all'interno del tessuto storico;
- f) 5\* - Ristrutturazione globale con vincolo di sedime: comprende interventi di ristrutturazione edilizia globale con vincolo di sedime preesistente; sono ammesse minime variazioni di sedime per le sole innovazioni tecnologiche, costruttive e di efficientamento energetico anche mediante ispessimento dei muri;
- g) 6 - Demolizione senza costruzione: comprende interventi di demolizione di volumi edilizi in contrasto con l'ambiente;

Sono stati definiti per ciascuna tipologia, la gamma delle modalità d'intervento sugli edifici e le destinazioni d'uso ammissibili.



Figura n°5 - Netto storico - Giussin - Piazza Rovere - Col San Martino - Posmon





Figura n°6 - Netto storico - Credazzo - Callalta - Farra di Soligo - Mochera




Figura n°7 - Netto storico - Cao de Villa - Borgo Dorico - Soligo





L'individuazione degli interventi ammessi per il patrimonio da assoggettare a specifica categoria di intervento è stata valutata sulla scorta dei seguenti principi generali:

1. l'immagine complessiva del Centro Storico va salvaguardata nella consapevolezza che la "figurabilità dei luoghi" travalica l'interesse privato, essendo, di fatto, di godimento pubblico. La salvaguardia ed il recupero dell'esistente, non va visto solo settorialmente, regolamentando solamente gli interventi sugli edifici di proprietà privata, ma anche e soprattutto in termini di contestualità, che prevede perciò una puntuale regolamentazione anche degli interventi sulla proprietà pubblica. Infatti, il singolo manufatto architettonico, come del resto il singolo particolare di Arredo urbano, deve necessariamente essere messo in relazione con l'edificio accanto, l'isolato, la via, la piazza, il quartiere. In una parola con l'ambiente costruito e con l'ambiente naturale che lo circonda favorire una crescita culturale fra gli abitanti e chi opera nei Centri Storici del territorio comunale, che sappia, interpretando le esigenze della gente, coniugare le attuali necessità con la salvaguardia e la conservazione, ma anche con la valorizzazione e con la caratterizzazione dell'ambiente storico-costruito, patrimonio culturale indiscusso di chi vi abita;
2. riqualificare le aree centrali mediante la riorganizzazione del sistema della sosta e la connessione a rete dei vari servizi (aree verdi, centro sportivo, scuole, chiesa, piazza, ecc).
3. connettere il sistema dei luoghi centrali al sistema ambientale esterno;
4. adeguare le schede di edifici di pregio storico architettonico, con la ricognizione dei gradi di protezione;
5. individuare gli ambiti dove gli interventi sono assoggettati a intervento edilizio diretto, unità minima di intervento e strumento attuativo;
6. inserire nella normativa misure e criteri volti al miglior sfruttamento delle risorse energetiche, definendo requisiti di qualità e sostenibilità per le nuove edificazioni e incentivi per chi li rispetta.
7. sviluppare una normativa atta alla realizzazione di edilizia con contenuti di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale,. Definire misure (specifiche per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e per gli interventi sul patrimonio esistente, distinte per settore e per tipologia d'uso pubblica e privata) per migliorare la qualità dell'abitare oltre a quelle per migliorare il rendimento energetico degli edifici, anche attraverso forme di incentivazione.

Si è provveduto di ridurre i gradi di intervento da 7 a 6 prevedendo nel contempo un ventaglio più ampio di interventi ammessi per le diverse categorie.

⇒ GRADO 1) Restauro: si prevede



- che ogni tipo di modificazione deve essere eseguita solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico;
  - la possibilità di utilizzare locali a destinazione abitativa con altezza minima superiore a 2,4 m, per gli spazi accessori e di servizio è ammessa l'altezza di m. 2.20;
- ⇒ GRADO 2) Risanamento conservativo: si prevede, rispetto la regolamentazione vigente che rimane confermata, la possibilità
- la possibilità di utilizzare locali a destinazione abitativa con altezza minima superiore a 2,4 m, per gli spazi accessori e di servizio è ammessa l'altezza di m. 2.20;
  - il cambio della destinazione d'uso, purché compatibile con le caratteristiche del luogo e del bene da tutelare e nei limiti previsti per le destinazioni d'uso nel rispetto del successivo co.19 con l'obbligo di adeguare le opere di urbanizzazione primaria alla nuova destinazione;

Ristrutturazione edilizia, rispetto all'impianto vigente viene suddivisa in tre classi (3, 4, 5).

- ⇒ GRADO 3) Ristrutturazione edilizia (leggera) : trattasi di una grado che prevede il ripristino tipologico (conservazione degli elementi tipologici, formali, strutturali e materici). I fronti devono essere recuperati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti. E ammessa:
- la ricomposizione dell'organismo costruttivo anche attraverso parziali demolizioni, ma nel rispetto della sagoma preesistente
  - sopraelevazioni fino ad un massimo di +0,80 m. necessarie per l'adeguamento delle altezze dei vani ai minimi previsti dalle norme vigenti purché l'aumento di volume sia contenuto entro il 5% del volume esistente
  - la possibilità di utilizzare locali a destinazione abitativa con altezza minima superiore a 2,4 m, per gli spazi accessori e di servizio è ammessa l'altezza di m. 2.20;
  - il cambio della destinazione d'uso, purché compatibile con le caratteristiche del luogo e del bene da tutelare e nei limiti previsti per le destinazioni d'uso nel rispetto del successivo co.19 con l'obbligo di adeguare le opere di urbanizzazione primaria alla nuova destinazione;
- ⇒ GRADO 4) Ristrutturazione edilizia (pesante) : trattasi di una grado che prevede interventi che possono produrre un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal preesistente ma nel rispetto della sagoma preesistente. Va perseguito il restauro stilistico originario mediante la salvaguardia anche ripropositiva di una o più facciate (falso storico). E ammessa:
- le sopraelevazioni fino ad un massimo di +1,60 m. necessarie per l'adeguamento delle altezze dei vani ai minimi previsti dalle norme vigenti, purché l'aumento di volume sia contenuto entro il 10% del volume esistente



- la possibilità di utilizzare locali a destinazione abitativa con altezza minima superiore a 2,4 m, per gli spazi accessori e di servizio è ammessa l'altezza di m. 2.20.
- ⇒ GRADO 5) Ristrutturazione edilizia (globale): trattasi di interventi che possono produrre un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal preesistente. È ammessa la demolizione e ricostruzione con il mantenimento del volume esistente anche con diverse caratteristiche planivolumetriche e tipologiche sagoma, sedime e fatto salvo le sagome limite previste in cartografia. L'intervento potrà avvenire anche secondo i canoni di una moderna architettura. È sempre ammissibile il solo intervento di demolizione.
- ⇒ GRADO 5\*) Ristrutturazione edilizia (globale) con vincolo di sedime: si riamda agli interventi ammessi dal grado 5 con la prescrizione del mantenimento del vincolo di sedime del fabbricato preesistente;
- ⇒ GRADO 6) demolizione senza ricostruzione: si prevede, rispetto la regolamentazione vigente che il volume demolito può costituire credito edilizio.

Per gli edifici all'interno del centro storico privi di categoria di interventi sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio esistente del DPR. 380/2001.

Con la predisposizione della variante (fase 2) potranno essere inserite delle prescrizioni progettuali ai gradi in particolare:

- ⇒ allineamento del fronte di edificazione: il prospetto di un fabbricato rimane regolare sia come altezza (misurata rispetto alla linea di colmo) sia come sagoma per tutto il suo sviluppo;
- ⇒ allineamenti verticali: si vincola a mantenere i prospetti di un nuovo edificio, ampliamento e sopraelevazione alla stessa altezza dell'edificio contiguo o vicino;
- ⇒ ridefinizione unitarietà stilistica della facciata: gli interventi edilizi si dovrà tendere al miglioramento formale di tutti i prospetti ed in particolare di quelli segnalati;
- ⇒ portici e passaggi coperti: si intende la prescrizione che vincola a realizzare con gli interventi edilizi dei passaggi pedonali/ciclabili coperti o dei portici;
- ⇒ sagome limite: indica lo spazio di massimo inviluppo su cui devono sorgere i nuovi volumi e gli ampliamenti.



### 3.1 Elaborati della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026

Il secondo PI è composto dai seguenti elaborati che integra quanto già approvato con il primo PI e relative varianti, ovvero:

- Elaborato P-01: Vincoli e Tutele (scala 1:5.000);
- Elaborato P-02: Invarianti e Fragilità (scala 1:5.000);
- Elaborato P-03: Disciplina del suolo (scala 1:5.000);
- Elaborato P-04: Disciplina del suolo - zone significative (scala 1:2.000);
- Elaborato P-05: Disciplina del suolo - Centro storico - Categorie degli edifici e modalità di intervento (scala 1:1.000);
- Elaborato P-06: norme tecniche operative, NTO;
  - allegato A "schede norma";
- Elaborato P-07: una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;
- Elaborato P-08: verifica del dimensionamento e del consumo del suolo;
- Elaborato P-09: valutazione di incidenza ambientale V.Inc.A / asseverazione;
- Elaborato P-11: banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati sopracitati;
- Elaborato P-12: valutazione di compatibilità idraulica / asseverazione (redatta ai sensi della DGR.1322/06 e smi);
- Elaborato P-14: Compatibilità simica / asseverazione.
- Elaborato P-15: Registro fondiario.

Il PI annovera e conferma tutto gli elaborati non soggetti a modifica approvati con il II° PI.

### 3.2 I contenuti della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026

La redazione della presente variante è avvenuta verificando in parallelo lo stato di attuazione del previsioni indicate nelle tavole "zone significative 1-1000" del previgente PRG per il centro storico del 1989 e confermate dal PI e la valutazione di fattibilità di alcune richieste - pervenute durante la fase concertativa - conformi ai caratteri di priorità individuate nel documento programmatico preliminare (capitolo 1.2) e coerentemente con il quadro definito dal PAT.

Le altre operazioni di contesto corrispondono alla omogeneizzazione della variante 1 (DCC. 45/2021) predisposta successivamente all'approvazione del II° PI e al recepimento delle quadro vincolistico definito dal Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) dell'autorità di bacino alpi orientali e dallo studio di microzonazione simica.

La variante 2 al II° PI di Farra di Soligo è stato costruito adoperando la banca dati alfa numerica aggiornata del Quadro Conoscitivo le operazioni di contesto possono essere così sintetizzate:

1) Quadro conoscitivo:



- a) aggiornamento della banca dati alfa numerica secondo le prescrizioni degli Atti di Indirizzo Regionali;
  - b) aggiornamento della cartografia di base (Carta Tecnica Regionale) tramite inserimento di edifici e infrastrutture mancati e realizzate dalla data di stesura del Quadro Conoscitivo;
- 2) Tavola P-01- Vincoli e delle Tutele:
- a) aggiornamento delle aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PGRA;
- 3) Tavola P-02- Invarianti e Fragilità:
- a) aggiornamento delle aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PGRA;
  - b) recepimento studio di microzonazione sismica, individuazione delle Zone di Attenzione per liquefazione e delle Zona di Attenzione per Instabilità di versante.
- 4) Tavola P-03/04- Disciplina del Suolo:
- a) adeguamento planimetrico della perimetrazione del centro storico a seguito di ampliamento nelle tavole di dettaglio 1:1000;
  - b) individuazione della scheda norma denominata AR\_05;
  - c) individuazione delle aree sottoposte a ristrutturazione urbanistica coordinata cui schede norma denominate UMI\_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11;
  - d) modifica scheda norma denominata AT\_R02 prevedendo la possibilità di realizzare la tipologia edilizia con copertura piana con massimo n.3 piani fuori terra;
  - e) recepimento delle “manifestazioni di interesse” presentate per la riclassificazione e/o azzeramento delle capacità edificatorie dei terreni in particolare vengono individuate 4 ambiti (20,21,22,23) cartografati con la perimetrazione (IN\_) che vengono privati della capacità edificatoria;
- 5) istituzione della Tavola P-05- Disciplina del Suolo Centro storico 1:1000:
- a) adeguamento planimetrico della perimetrazione del centro storico a seguito di ampliamento nelle tavole di dettaglio 1:1000;
  - b) aggiornamento delle Categorie di Intervento (gradi di protezione) per gli edifici presenti all'interno della perimetrazione del centro storico e specificazione delle modalità di intervento;
  - c) individuazione delle aree sottoposte a ristrutturazione urbanistica coordinata cui schede norma denominate UMI\_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11;
- 6) modifica di alcuni articoli delle vigenti Norme Tecniche Operative che vengono aggiornate per adeguarsi alla mutata normativa sovraordinata, per rispondere ad alcune problematiche emerse in sede di applicazione delle stesse. Le modifiche alle NTO sono in particolare relative ai seguenti articoli (in riferimento all'elaborato P06 - NTO della variante 2 al II°PI (2021-2026), ovvero:
- Articolo 2 – Elaborati costitutivi del Piano degli Interventi;
  - Articolo 10 – Tipi di intervento sugli edifici e sulle pertinenze;




- Articolo 14 – Norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard;
- Articolo 16bis – Ambiti di urbanizzazione consolidata AUC - LR. 14/2017;
- Articolo 17 – Le condizioni generali degli interventi del territorio urbanizzato;
- Articolo 19 – Il Tessuto storico (T1);
- Articolo 23 – Il tessuto produttivo ordinato (T5);
- Articolo 24 – Il tessuto produttivo non ordinato (T6);
- Articolo 27 – Il Tessuto residenziale diffuso (T9);
- Articolo 49 – Guida agli interventi sugli edifici di valore storico, ambientale e culturale categoria d'intervento restauro e risanamento conservativo;
- Articolo 50 – Guida agli interventi sugli edifici di valore storico, ambientale e culturale;
- Articolo 51 – Attività produttive in zona impropria
- Articolo 51bis – Ambiti inedificabili – art. 7 LR. 4/2015;
- Articolo 53 – Perequazione urbanistica/contributo straordinario;
- Articolo 54 – Credito edilizio, opere incongrue e cessione di cubatura;
- Articolo 71 – Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al Piano Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
- Art. 87 – Compatibilità geologica.




LEGENDA		
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div></div>		



**PIAZZA ROVERE**


PRG "Centro Storico" - 1999 - stato di fatto




II° PI var. 2 "Centro Storico" - 2023 - stato di variante



## GIUSSIN




PRG "Centro Storico" - 1999 - stato di fatto




II° PI var. 2 "Centro Storico" - 2023 - stato di variante

## POSMON




PRG "Centro Storico" - 1999 - stato di fatto




II° PI var. 2 "Centro Storico" - 2023 - stato di variante



**COL SAN MARTINO**

PRG "Centro Storico" - 1999 - stato di fatto



II° PI var. 2 "Centro Storico" - 2023 - stato di variante



## CREDAZZO



PRG "Centro Storico" - 1999 - stato di fatto



II° PI var. 2 "Centro Storico" - 2023 - stato di variante

## MONCHERA




PRG "Centro Storico" - 1999 - stato di fatto




II° PI var. 2 "Centro Storico" - 2023 - stato di variante



## CALLALTA



PRG "Centro Storico" - 1999 - stato di fatto



II° PI var. 2 "Centro Storico" - 2023 - stato di variante

**BORGO DORIGO (A)**

PRG "Centro Storico" - 1999 - stato di fatto




II° PI var. 2 "Centro Storico" - 2023 - stato di variante



## BORGO DORIGO (B)



PRG "Centro Storico" - 1999 - stato di fatto



II° PI var. 2 "Centro Storico" - 2023 - stato di variante



## CAO DE VILLA



PRG "Centro Storico" - 1999 - stato di fatto




II° PI var. 2 "Centro Storico" - 2023 - stato di variante

## FARRA DE SOLIGO




PRG "Centro Storico" - 1999 - stato di fatto




II° PI var. 2 "Centro Storico" - 2023 - stato di variante



**SOLIGO**

PRG "Centro Storico" - 1999 - stato di fatto







II° PI var. 2 "Centro Storico" - 2023 - stato di variante



### 3.3 I Sintesi delle variazioni cartografiche apportate con la variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/26

In conformità agli indirizzi amministrativi definiti nel documento programmatico preliminare si riassumono di seguito le variazioni cartografiche inserite dalla variante 2 al II° PI:

Variazione 1	
	
Stato di fatto – PI vigente	Stato di variante
Riclassificazione urbanistica di circa 1870 m <sup>2</sup> da tessuto "F3" aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e sport a tessuto "A1" agricolo periurbano privando l'area dalla potenzialità edificatoria ai sensi dell'art. 7 LR. 4/2015 delimitandola con l'indicazione IN_20 cui art. 51bis delle NTO.	



Variazione 2	
	
Stato di fatto – PI vigente	Stato di variante
Riclassificazione urbanistica di circa 335 m <sup>2</sup> da tessuto "A1" agricolo periurbano	





"A1" a tessuto consolidato recente di secondo impianto - T4/49, l'ampliamento di zona è ricompreso negli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC). L'aumento del tessuto T4/49 determina la possibilità di prevedere ampliamenti in saturazione dell'indice del tessuto.

#### Variazione 3



Stato di fatto – PI vigente

Stato di variante

Privazione dalla potenzialità edificatoria per circa 933 m<sup>2</sup> in tessuto "T3/2" consolidato recente di primo impianto- ai sensi dell'art. 7 LR. 4/2015 - individuando apposita delimitazione denominata IN\_21 cui art. 51bis delle NTO. Individuazione di un vincolo conformativo a verde privato per circa 2085 m<sup>2</sup> in tessuto "T6/5" produttivo non ordinato cui art. 39 delle NTO al fine di conservare lo stato di fatto.

#### Variazione 4





Stato di fatto – PI vigente

Stato di variante

Privazione dalla potenzialità edificatoria di 500 m<sup>3</sup> in tessuto "T3/2" consolidato







recente di primo impianto cui previsione denominata "Ip\_A13" per circa 673 m<sup>2</sup> di superficie - ai sensi dell'art. 7 LR. 4/2015 - individuando apposita delimitazione denominata IN\_22 cui art. 51bis delle NTO.

**Variazione 5****Stato di fatto – PI vigente****Stato di variante**

Privazione dalla potenzialità edificatoria per circa 806 m<sup>2</sup> in tessuto "T4/111" consolidato recente di secondo impianto - ai sensi dell'art. 7 LR. 4/2015 - individuando apposita delimitazione denominata IN\_23 cui art. 51bis delle NTO.



## Variazione 6



Stato di fatto – PI vigente



Stato di variante

Precisazione della delimitazione del centro storico di Piazza Rovere come previsto dall'art. 14 co. 6 delle NTA del PAT attestando ai limiti di proprietà includendo nella delimitazione del centro storico il tessuto urbanistica storico (T1)., contestualmente viene riclassificato una porzione di area a nord della perimetrazione da tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria A2 a tessuto storico T1/1cs.





## Variazione 7





Stato di fatto – PI vigente

Stato di variante

Precisazione della delimitazione del centro storico di Col San Martino come previsto dall'art. 14 co. 6 delle NTA del PAT attestando ai limiti di proprietà includendo nella delimitazione del centro storico il tessuto urbanistica storico (T1)., contestualmente viene riclassificato una porzione di area a nord della perimetrazione da tessuto storico T1/3cs a tessuto agricolo di connessione naturalistica.

## Variazione 8



Stato di fatto – PI vigente



Stato di variante

Precisazione della delimitazione del centro storico di Posmon come previsto dall'art. 14 co. 6 delle NTA del PAT attestando ai limiti di proprietà includendo nella delimitazione del centro storico il tessuto urbanistica storico (T1).





## Variazione 9



Stato di fatto – PI vigente

Stato di variante

Precisazione della delimitazione del centro storico di Credazzo come previsto dall'art. 14 co. 6 delle NTA del PAT attestando ai limiti di proprietà includendo nella delimitazione del centro storico il tessuto urbanistica storico (T1)., contestualmente viene riclassificato una porzione di area a nord/est della perimetrazione da tessuto storico T1/5cs a tessuto agricolo di connessione naturalistica.



### Variazione 10





Stato di fatto – PI vigente

Stato di variante

Precisazione della delimitazione del centro storico di Farra come previsto dall'art. 14 co. 6 delle NTA del PAT attestando ai limiti di proprietà includendo nella delimitazione del centro storico il tessuto urbanistica storico (T1).



### Variazione 11





Stato di fatto – PI vigente

Stato di variante

Precisazione della delimitazione del centro storico di Cao de Villa come previsto dall'art. 14 co. 6 delle NTA del PAT attestando ai limiti di proprietà includendo nella delimitazione del centro storico il tessuto urbanistica storico (T1).

### Variazione 12



Stato di fatto – PI vigente


Stato di variante

Precisazione della delimitazione del centro storico di Soligo come previsto dall'art. 14 co. 6 delle NTA del PAT attestando ai limiti di proprietà includendo nella delimitazione del centro storico il tessuto urbanistica storico (T1). Contestualmente viene riclassificato una porzione di area a sud est della perimetrazione da tessuto consolidato recente di secondo impianto T4 a tessuto storico T1/11cs.





### Variazione 13



Stato di fatto – PI vigente

**Stato di variante**

Precisazione della delimitazione dell'unità minima di intervento (ex 08) in località Giussin ora denominata UMI\_01 attestando ai limiti di proprietà. Si prevede con specifica scheda norma la ristrutturazione edilizia dei fabbricati con grado 4 mentre per il fabbricato con grado 5 è ammessa la demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di 70 m<sup>3</sup>.



## Variazione 14




## Stato di fatto – PI vigente

## Stato di variante

Rimodulazione della delimitazione dell'unità minima di intervento (ex 03) in località Col San Martino ora denominata UMI\_02. Si prevede con specifica scheda norma la ristrutturazione edilizia dei fabbricati con grado 3 mentre per il fabbricato con grado 5\* è ammessa la demolizione e ricostruzione con vincolo di sedime, per il fabbricato con grado 5 viene prevista la demolizione e ricostruzione nei limiti di apposita sagoma limite prevedendo un incremento volumetrico di 106 m<sup>3</sup>.

## Variazione 15



## Stato di fatto – PI vigente

## Stato di variante

Rimodulazione della delimitazione dell'unità minima di intervento (ex 04) in località Col San Martino ora denominata UMI\_03. Si prevede con specifica



scheda norma la demolizione e ricostruzione del fabbricato con grado 5 nei limiti di apposita sagoma limite prevedendo un incremento volumetrico di 150 m<sup>3</sup>.

#### Variazione 16





Stato di fatto – PI vigente

Stato di variante

Precisazione della delimitazione dell'unità minima di intervento (ex 10) in località Farra di Soligo ora denominata UMI\_04 attestando ai limiti di proprietà. Si prevede con specifica scheda norma la ristrutturazione edilizia leggera dei fabbricati con grado 3 e la ristrutturazione edilizia pesante per gli edifici con grado 4, per l'edificio con grado 5 è ammessa la demolizione e ricostruzione con vincolo di sedime incremento volumetrico di 80 m<sup>3</sup>.

#### Variazione 17



Stato di fatto – PI vigente


Stato di variante





Precisazione della delimitazione dell'unità minima di intervento (ex 11) in località Farra di Soligo ora denominata UMI\_05 attestando ai limiti di proprietà. Si prevede con specifica scheda norma la ristrutturazione edilizia leggera dei fabbricati con grado 3 e la ristrutturazione edilizia globale dove è ammesso la demolizione e ricostruzione con vincolo di sedime per il fabbricato con grado 5\*. Per i fabbricati con grado 6 è prevista la demolizione, tali edifici sono individuati come opere incongrue e soggetti a demolizione con attribuzione di credito edilizio cui art.54. A compensazione una volta demoliti il credito edilizio sarà incrementato del 20% .

#### Variazione 18




Stato di fatto – PI vigente

Stato di variante

Precisazione della delimitazione dell'unità minima di intervento (ex 13) in località Farra di Soligo ora denominata UMI\_06 attestando ai limiti di proprietà. Si prevede con specifica scheda norma la ristrutturazione edilizia leggera del fabbricato con grado 3, per gli edifici privi di grado di protezione non sono ammessi interventi di ricomposizione planivolumetrica o di ampliamento in altezza che alteri la percezione visiva e i caratteri stilistici tutelato ricompreso nell'UMI.



## Variazione 19





Stato di fatto – PI vigente

Stato di variante

Precisazione della delimitazione dell'unità minima di intervento (ex 16) in località Borgo Dorigo ora denominata UMI\_07 attestando ai limiti di proprietà. Si prevede con specifica scheda norma il restauro dei fabbricati con grado 1, per l'edificio con grado 3 soggetta ristrutturazione edilizia leggera è prescritto negli interventi la conservazione della composizione stilistica delle facciate e dei tipi edilizi.

## Variazione 20



Stato di fatto – PI vigente


Stato di variante

Precisazione della delimitazione dell'unità minima di intervento (ex 18) in località Soligo ora denominata UMI\_08 attestando ai limiti di proprietà. Si prevede con specifica scheda norma la ristrutturazione edilizia leggera per l'edificio con grado



3, per l'edificio con grado 4 è previsto la ristrutturazione edilizia pesante con l'obbligo di conservare la composizione stilistica delle facciate e dei tipo edilizio. Per gli edifici con grado 5 è ammessa la demolizione e ricostruzione con il divieto di interventi di ricomposizione planivolumetrica che alterino la percezione visiva e i caratteri stilistici dei fabbricati con grado 3 e 4.

#### Variazione 21



Stato di fatto – PI vigente

**Stato di variante**


Precisazione della delimitazione dell'unità minima di intervento (ex 19) in località Soligo ora denominata UMI\_09 attestando ai limiti di proprietà. Si prevede con specifica scheda norma la ristrutturazione edilizia leggera per l'edificio con grado 3 prevedendo in deroga ai limiti previste dal grado 3 l'allineamento verticale con l'edificio adiacente al fine di realizzare un fronte edilizio unitario e attribuzione di una volumetria aggiuntiva di 185 m<sup>3</sup>.

Per l'edificio con grado 5 è ammessa la demolizione e ricostruzione con il divieto di interventi di ricomposizione planivolumetrica che alterino la percezione visiva e i caratteri stilistici dei fabbricati con grado 3.





## Variazione 22




## Stato di fatto – PI vigente

## Stato di variante

Precisazione della delimitazione dell'unità minima di intervento (ex 22) in località Soligo ora denominata UMI\_10 attestando ai limiti di proprietà. Si prevede con specifica scheda norma la demolizione per gli edifici con grado 6, tali edifici sono individuate come opere incongrue e soggetti a demolizione con attribuzione di credito edilizio cui art.54. A compensazione una volta demoliti il credito edilizio sarà incrementato del 20%. Il credito edilizio potrà essere impiegato all'interno della sagoma limite individuata e dovrà conformarsi in allineamento con il fabbricato adiacente.

## Variazione 23



## Stato di fatto – PI vigente


## Stato di variante

Rimodulazione della delimitazione dell'unità minima di intervento (ex 02) in




località Piazza Rovere ora denominata UMI\_11. Si prevede con specifica scheda norma la demolizione e ricostruzione dei fabbricati con grado 5, l'intervento di ristrutturazione per i singoli fabbricati individuati anche con ricomposizione piani volumetrica o ampliamento devono svilupparsi unitariamente all'interno del perimetro dell'UMI.

#### Variazione 24



Stato di fatto – PI vigente



Stato di variante

Individuazione di scheda norma denominata AR\_05 per la riqualificazione dei fabbricati esistenti senza aumento volumetrico mediante Piano di recupero o permesso di costruire convenzionato - art. 28-bis del DPR. 380/2001. Si prevede la ristrutturazione urbanistica dell'area mediante un insieme sistematico di interventi edilizi al fine di realizzare un nuovo complesso a destinazione residenziale con tipologia uni/bi/tri/quadrifamiliare o schiera, previa totale demolizione dei fabbricati esistenti nel rispetto delle tipologie tradizionali. L'intervento, oltre al reperimento delle necessarie aree a standard nella misura stabilita all'art. 14 delle presenti norme, dovrà prevedere anche l'allargamento della strada di accesso al borgo e dell'incrocio sulla strada provinciale.



### **3.4 Verifica del dimensionamento della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026**

Il monitoraggio del dimensionamento urbanistico, la verifica delle dotazioni di aree per servizi minime in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso, e la contabilizzazione dell'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive (consumo di suolo) sono esplicitati all'interno dell'elaborato P08 "Verifica del dimensionamento e del consumo di suolo".

In sintesi la variante 2 al II° Piano degli Interventi prevede un carico urbanistico aggiuntivo rispetto il previgente piano di  $591 \text{ m}^3$  e prevede lo stralcio della previsione denominata IP\_A13 pari a  $500 \text{ m}^3$ , pertanto la variante incide per  $+ 91 \text{ m}^3$ .

Si conferma il consumo di suolo monitorato con il II° PI pari a  $2.235 \text{ m}^2$  ovvero il 2,2% della quantità disponibili previste dal piano strategico.

La dotazione degli standard esistenti in rapporto alla popolazione di 8472 abitanti e pari a  $36 \text{ mq/ab}$ , superiore al minimo previsto dall'art. 31 della LR. 11/2004.





#### 4. PRIORITA' OPERATIVE, TEMPI E QUADRO ECONOMICO

La legge urbanistica Regionale fissa i contenuti propri del Piano degli Interventi all'articolo 17, co. 2 ed il procedimento di formazione ed efficacia all'articolo 18. Nello specifico, quest'ultimo anticipa alla pratica di pianificazione operativa un documento redatto dal Sindaco in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi.

##### Priorità operative

Il documento del Sindaco, illustrato al Consiglio Comunale 29 del 07.09.2015 e 18 del 29.06.2020 al quale si rimanda per un'esaustiva trattazione, ha definito le priorità operative da attuare con il secondo Piano degli Interventi. Perseguendo una linea d'azione coerente con la visione strategica del PAT/PATI ha focalizzato la propria attenzione sullo sviluppo e realizzazione di alcuni dei progetti attuabili sul territorio e prefigurati dal PAT/PATI stesso, selezionando in particolari quelli ritenuti:

- necessari, per la soddisfazione delle esigenze primarie locali e per il miglioramento della qualità di vita della comunità;
- finanziabili, in considerazione della programmazione economica locale e dei vincoli di spesa;
- fattibili, in ragione del percorso di condivisione e costruzione del consenso compiuto con gli altri attori coinvolti.

##### Tempi

Il secondo Piano degli Interventi ha validità temporale quinquennale, decorsi i quali, ai sensi dell'articolo 18, co. 7 della LR. 11/2004, decadono le previsioni relative allo strumento operativo in vigore.

L'attuazione del Piano con le modalità sopra espresse dovrebbe quanto meno velocizzare l'iter di approvazione delle aree di trasformazione, rendendo lo strumento maggiormente flessibile.

##### Quadro economico

La LR. 11/2004 all'articolo 34 prevede la quantificazione da parte del PI delle risorse finanziarie occorrenti per gli espropri degli immobili necessari alla realizzazione di: aree per servizi, costruzione di edifici di interesse pubblico e di infrastrutture. Per la definizione del quadro economico si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche.

I nuovi interventi previsti dal PI derivano da accordi tra soggetti pubblici e privati o meccanismi perequativi. Per quanto concerne gli interventi a sostegno della realizzazione della Rete Ecologica comunale, il Comune si attiverà al fine di agevolare l'ottenimento di finanziamenti e contributi previsti a livello comunitario, nazionale e regionale, o attraverso accordi con i privati.



Per quanto concerne le opere pubbliche contenute nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici, il Comune individua nelle usuali risorse finanziarie i proventi necessari alla loro realizzazione (oneri di urbanizzazione, IMU, accordi pubblico-privati, perequazione urbanistica / contributo straordinario).



## 5. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

### 5.1 Verifica di assoggettabilità a VAS della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026

Il PI, coerentemente con i “comandi” del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e dell'allegato Rapporto Ambientale valuta “la contestualità degli interventi previsti dal PAT” stesso di ogni singolo intervento previsto.

La variante 2 al II° Piano degli Interventi è sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e valutazione di incidenza ambientale “V.Inc.A” come previsto dalla normativa vigente.

Si demanda agli elaborati di Verifica di assoggettabilità a VAS cui DGR.545/2022 in riferimento ai specifici endoprocedimenti successivi alla adozione della presente variante.

Con parere 248 del 24.11.2023 l'ufficio regionale per la valutazione ambientale strategica ha emesso parere di non assoggettare a VAS la variante 2 al II Piano degli interventi.

### 5.2 Valutazione di Compatibilità Idraulica “VCI” della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026

Il PI, recepite le norme di tutela idraulica elaborate in sede di PAT/PATI e le prescrizioni definite dal Consorzio di Bonifica Piave cui prot. 19126 del 20.12.2013 e del Genio civile di Treviso cui prot. 384/63.05.01 del 02.01.2014 relativi al primo Piano degli interventi.

I contenuti della variante 2 al II° Piano degli Interventi non determinano trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico.

Nell'elaborato “P12 - asseverazione della non necessità della valutazione idraulica DGR.2948/2009” come previsto dalla normativa regionale è stata prodotta l'asseverazione di non necessità della valutazione idraulica.

Con nota prot. 0308553 del 08.06.2023 il Genio Civile di Treviso ha emesso parere positivo sulla valutazione di compatibilità idraulica.

### 5.3 Valutazione di Incidenza Ambientale “V.Inc.A” della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026

Viene predisposta nell'elaborato P09 “Valutazione di incidenza ambientale V.Inc.A/asseverazione” la dichiarazione di non necessità a V.Inc.A ai sensi della DGR. 1400 del 29/08/2017. Con parere 248 del 24.11.2023 l'ufficio regionale per la valutazione ambientale strategica ha emesso parere di non assoggettare a VAS la variante 2 al II Piano degli interventi.

### 5.4 Valutazione sismica della variante 2 al II° Piano degli Interventi 2021/2026

Viene predisposto nell'elaborato P14 “la relazione di compatibilità simica” le previsioni della variante 2 al II° Piano degli Interventi ricadono in aree mappate dallo studio di microzonazione simica di 1° e 2° livello, in fase esecutiva di tutti gli





interventi previsti dalla variante in oggetto, sarà necessaria la predisposizione di opportune verifiche, con particolare attenzione alla determinazione dei parametri sismici necessari alla progettazione, come previsto dal DM.17/1/2018.

Come indicato dall'art. 89 del DPR. 380/2001 i comuni che ricadono in classe sismica 1 e 2 devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Con nota prot. 0384396 del 17.07.2023 il Genio Civile di Treviso ha emesso parere positivo sulla valutazione di compatibilità sismica ai sensi della DGR. 1572/2013.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

## PARERE MOTIVATO

N. 248 IN DATA 24 NOVEMBRE 2023

**OGGETTO:** Verifica di Assoggettabilità a VAS per la variante n. 2 al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Farra di Soligo (TV).

## L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

### PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- la Commissione VAS si è riunita in data 24 novembre 2023 come da nota di convocazione in data 23 novembre 2023 protocollo regionale n. 627559;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Farra di Soligo, con nota pec Prot. N.15973 del 07/09/2023, acquisita al protocollo regionale al n. 486016 del 08/09/2023 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per la variante n. 2 al Secondo Piano degli Interventi;

**CONSIDERATO CHE** con nota prot n.552729 del 10/10/2023, l'Unità Organizzativa VAS VINCA ha inviato richiesta di contributi ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Provincia di Treviso
- Consorzio di Bonifica Piave
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
- Ulss n. 2 marca trevigiana
- Consiglio di Bacino Veneto Orientale
- Alto Trevigiano Servizi
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Comune di Vidor
- Comune di Valdobbiadene
- Comune di Miane
- Comune di Follina
- Comune di Pieve di Soligo
- Comune di Sernaglia della Battaglia
- Comune di Moriago della Battaglia
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Geologico e Attività Estrattive

**PRESO ATTO CHE**, a seguito della richiesta prot. n. 501845 del 14/09/2023 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 503588 in data 15.09.2023 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini, "[...] è pervenuta n. 1 osservazione" e, "[...] che non sono state presentate osservazioni aventi valenza ambientale";

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Contributo di Ulss n.2 Marca Trevigiana acquisito al prot. Reg. n.600223 del 07/11/2023;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della *"Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 263/2023"*, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**PRESO ATTO CHE**, a seguito della richiesta prot. n. 501845 del 14/09/2023 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 503588 in data 15.09.2023 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini, "[...] è pervenuta n. 1 osservazione" e, "[...] che non sono state presentate osservazioni aventi valenza ambientale";

**CONSIDERATO** che oggetto dell'istanza è la variante 2 al II° PI "centro storico" del Comune di Farra di Soligo (TV) adottata con D.C.C. n. 13 del 29.03.2023. Il piano è l'attuazione di parte degli obiettivi strategici fissati dal PAT e si sviluppa attraverso modifiche cartografiche, puntuali e normative del PI vigente. In particolare le modifiche riguardano i seguenti contenuti di massima:

- precisazione del perimetro dei centri storici sulla base della qualità e delle caratteristiche dell'esistente;
- attribuzione ex novo, di specifiche categorie di intervento per gli edifici di pregio storico architettonico all'interno del perimetro del centro storico;
- monitoraggio del dimensionamento urbanistico generale del PRC;
- revisione puntuale della classificazione zonale del Piano;
- ricognizione delle "manifestazioni di interesse" presentate dai cittadini, laddove risultino coerenti con le previsioni del PAT, con i programmi dell'Amministrazione Comunale e i limiti di consumo di suolo, di nuovi ambiti di espansione, sia residenziali sia produttivi per rispondere alle esigenze del territorio;
- ricognizione delle "manifestazioni di interesse" presentate dai cittadini, e inserimento, laddove risultino coerenti con le previsioni del PAT e con i programmi dell'Amministrazione Comunale, di nuovi interventi puntuali per rispondere prioritariamente alle esigenze abitative dei nuclei familiari;
- ricognizione delle "manifestazioni di interesse" presentate per l'azzeramento o riduzione delle capacità edificatorie dei terreni ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015;
- revisione e aggiornamento delle norme tecniche operative;



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- recepimento del PGRA 2021/2027;
- recepimenti di eventuali accordi pubblico privati;

**RILEVATO CHE:**

- nel RAP è stata analizzata la coerenza delle azioni introdotte con la variante rispetto il quadro programmatico di riferimento costituito dagli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore. Nel dettaglio l'analisi ha preso in considerazione la seguente strumentazione: PTRC, PTA – Piano di Tutela delle Acque, Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), Piano Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) Quartier del Piave, Piano Assetto del Territorio (P.A.T.). Rispetto il quadro pianificatorio definito dalla strumentazione sovraordinata (PTRC, PTCP), non emergono indicazioni di rilievo / caratteri contrastanti con le azioni introdotte. Per quanto riguarda di strumenti di pianificazione settoriale, si segnala che il Piano di tutela delle acque (PTA), la tavola "Zone omogenee di protezione dall'inquinamento" evidenzia che il comune di Farra di Soligo ricade per la parte nord dentro la "zona montana e collinare", mentre a sud nella "zona della ricarica". Rispetto il PGRA, l'area centrale, ai piedi delle colline lungo la SP32 ricade all'interno delle aree classificate come "Zone di attenzione" e "aree P2 pericolosità idraulica media". La variante non individua nuove previsioni nelle zone di attenzione. In fase di attuazione delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia nelle zone di attenzione e zone P2 è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica, condotta sulla base della scheda tecnica prevista dal Piano, garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2. In caso di accertamento del superamento del rischio specifico medio R2 si dovrà procedere con la alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle norme. Rispetto al PAT, l'analisi svolta nel RAP ha analizzato la coerenza / conformità di ciascuna delle azioni introdotte con la variante rispetto i contenuti delle quattro tavole dello strumento di pianificazione "strutturale". Relativamente ai contenuti delle Tav. 1 "carta dei vincoli", si rileva che la maggior parte degli ambiti di variante interessa parti del territorio comunale soggette a vincoli. In particolare le azioni intercettano i vincoli relativi al "centro storico", vincolo paesaggistico – corsi d'acqua, vincolo paesaggistico - aree di notevole interesse, idrografia / fascia di rispetto, viabilità / fascia di rispetto, cimitero / fascia di rispetto. Relativamente alla Tav. n. 2 "Carta delle Invarianti" si rileva che gli ambiti di variante 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,18,19,20,21,22 ,23,24 ricadono all'interno del centro storico. I soli ambiti di seguito indicati interessano porzioni di territorio soggette ad invarianti; le modifiche descritte evidenziano la compatibilità delle stesse con il quadro delle invarianti. Relativamente alla Tav. n. 3 "Carta delle Fragilità" si rileva che tutti gli ambiti di variante ricadono all'interno di aree idonee a condizione e suscettibili di amplificazioni sismiche. Per le sole modifiche 1,4,6,11,18,22 le aree ricadono in ambiti esondabili / a ristagno idrico. Relativamente alla Tav. n.4 "Carta delle Trasformabilità" tutte le variazioni sono comprese all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) e pertanto non consumano suolo ai sensi della LR 14/2017. Gli ambiti/ di variante (variazioni n. 12,18,19,20,21,22,23,24) ricadono all'interno delle aree "ambiti territoriali cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione", all'interno del centro storico. Le azioni n. 2,3,19 ricadono in ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi;
- il quadro ambientale è stato delineato avvalendosi di dati recenti desunti dalle fonti ufficiali. Per quanto riguarda la matrice "atmosfera" il RAP, al fine di analizzare la qualità dell'aria all'interno del Comune di Farra di Soligo, riporta i principali parametri di valutazione della qualità dell'aria prendendo a riferimento la stazione di rilevamento più vicina, ovvero quella di "Conegliano" in provincia di Treviso (dati riferiti all'anno 2021). Nel caso di dati mancanti,

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

il RAP ha preso in considerazione quelli della stazione "Area Feltrina" in provincia di Belluno, i cui valori rispecchiano, dal punto di vista delle condizioni ambientali, quelli del comune oggetto di valutazione. Dall'analisi dati non si evidenziano rilevanti criticità rispetto ai valori limite dettati dal Dlg. 155 del 13/08/2010. Evidenziando tuttavia un valore negativo di superamento della media annuale per il parametro benzo(a)pirene (2.0 ng/m<sup>3</sup>). L'analisi sulla matrice atmosfera riporta inoltre l'esito di una campagna di monitoraggio puntuale svolta a Farra di Soligo tra il 24 febbraio e il 6 maggio 2021. L'esito della campagna di monitoraggio ha evidenziato che, per quanto riguarda gli inquinanti CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> e benzene le concentrazioni rilevate non evidenziano criticità nel sito considerato, mentre come in buona parte del territorio provinciale, ma anche regionale, a Farra di Soligo risultano parametri critici O<sub>3</sub>, PM<sub>10</sub> e benzo(a)pirene. Per quanto concerne le acque superficiali per delineare lo status qualitativo della matrice è stata presa a riferimento la stazione n. 35 collocata in Comune di Susegana e sono stati rappresentati i dati al 2021. Dai dati rilevati nella stazione di riferimento, le acque superficiali risultano di qualità buona. Per le acque sotterranee le analisi svolte nel RAP hanno fatto riferimento alla stazione di monitoraggio n. 758 ubicata in comune di Farra di Soligo. La qualità delle acque sotto-superficiali è sufficiente. Risultano elevate concentrazioni di composti organici volatili. Per quanto concerne il "suolo" si segnala che, rispetto gli aspetti legati alla sismicità, il comune rientra nella categoria "2" secondo l'ordinanza n. 3247 del 20/03/2003. Riguardo tali adempimenti preme evidenziare che per la variante in esame, così evidenziato nel RAP, con nota prot. 0384396 del 18.07.2023, il Genio Civile Unità di Treviso ha espresso parere favorevole di compatibilità sismica ai sensi della DGR n. 1572/2013 e dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001. Rispetto la componente biodiversità nel comune di Farra di Soligo sono presenti due siti di importanza comunitaria appartenenti alla rete natura 2000. Rispettivamente "IT3240015 Palù del Quartiere del Piave" e "IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrizia". Relativamente al paesaggio – archeologia il PTRC 2020, nel "Documento per la pianificazione paesaggistica" colloca il territorio comunale di Farra di Soligo all'interno dell'ambito di paesaggio n. 16 "Prealpi e Colline Trevigiane" / sotto area Quartiere del Piave. Nel territorio comunale non sono presenti siti di interesse archeologico. Tuttavia dall'analisi della Carta Archeologica del Veneto, si segnala la presenza di quattro ritrovamenti sporadici. Inoltre si evidenzia che nel territorio comunale sono presenti n.11 siti di interesse architettonico, comunque non interessati dalle azioni di variante. Relativamente alle matrici "agenti fisici" ed "economia e società" non sono emersi aspetti significativi;

- la valutazione dei potenziali effetti / impatti è stata impostata avvalendosi di un approccio metodologico di tipo quantitativo che ha permesso, attraverso l'analisi, il popolamento e la "pesatura" di indicatori calibrati ad hoc per l'analisi, di individuare gli indici sintetici di effetto ambientale (IIA), che indica l'intensità degli effetti dell'insieme degli interventi sulla componente considerata considerandone cumulabilità e sinergia, attraverso l'utilizzo del fattore di cumulabilità degli effetti, e l'indice di compatibilità ambientale (ICA), che indica l'intensità sulla totalità delle componenti ambientali considerate dell'effetto generato da ogni intervento previsto dal piano considerandone cumulabilità e sinergia attraverso l'utilizzo del fattore di cumulabilità degli effetti. Sulla base delle valutazioni svolte, nessun intervento previsto dal piano degli interventi risulta incompatibile con il territorio. Dai risultati ottenuti è emerso che la maggior parte delle variazioni del piano rientrano nella valutazione a cui viene attribuito una compatibilità "minima" mentre un intervento è mediamente compatibile. Nel RAP viene sottolineato come le variazioni previste siano di un'entità tale da non generare un effetto quantificabile nel sistema ambientale. Per quel che concerne la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità degli effetti, in un'ottica di carattere cumulativo delle previsioni, entità ed estensione nello spazio degli effetti nel RAP è stato evidenziato come l'entità degli effetti generati dallo sviluppo della variante 2 al II° PI si ritiene essere trascurabile o comunque di entità inferiore a quanto valutato in sede del VAS



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

del PAT. Anche la valutazione svolta sui potenziali effetti generati dalle modifiche normative non ha messo in luce particolari elementi di criticità, trattandosi per lo più di adeguamenti obbligatori derivanti dall'aggiornamento a norme sovraordinate / strumenti di pianificazione di settore;

**RILEVATO CHE** anche i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), all'interno dei contributi di competenza, non hanno messo in luce particolari criticità;

**RITENUTO CHE** la variante 2 al secondo piano degli interventi del comune di Farra di Soligo introduca n. 24 azioni di natura estremamente puntuale. Le azioni da 1 ad 11 sono tese individuare le aree sottoposte a ristrutturazione urbanistica coordinata cui schede norma denominate UMI degli ambiti classificati come "centro storico". Questa categoria di azioni disciplina puntualmente gli interventi ammissibili all'interno dei suddetti ambiti, effettuando lievi rimodulazioni dei gradi di protezione e normando lievi ampliamenti dei fabbricati. Con le azioni n. 18-19-20-21-22-23-24 la variante introduce alcuni adeguamenti planimetrici della perimetrazione del centro storico, anche con limitate e non sostanziali modifiche alle destinazioni d'uso. Con le azioni n. 13-15-16-17, in recepimento delle "manifestazioni di interesse" presentate per la riclassificazione e/o azzeramento delle capacità edificatorie dei terreni, vengono individuati 4 ambiti (20,21,22,23) cartografati con la perimetrazione (IN) che vengono privati della capacità edificatoria. L'azione n. 12 introduce la scheda norma denominata AR\_05 tesa alla riqualificazione dei fabbricati esistenti senza aumento volumetrico, attraverso un intervento organico di revisione delle aree a standard e dell'assetto viabilistico. Infine la variante modifica scheda norma denominata AT\_R02 prevedendo la possibilità di realizzare la tipologia edilizia con copertura piana con massimo n.3 piani fuori terra. Di fatto le azioni di variante risultano di modesta portata ed entità e non risultano in grado di generare potenziali effetti significativi negativi sull'ambiente e sulla sfera socio economica. Anche le modifiche introdotte sul comparto normativo delle NTO sono per lo più tese all'adeguamento delle stesse a norme sovraordinate / strumenti di pianificazione di settore. Con la variante il comune di Farra di Soligo adegua il proprio strumento alla disciplina sismica, individuando anche cartograficamente le Zone di Attenzione per liquefazione e delle Zona di Attenzione per Instabilità di versante ed introducendo specifica disciplina delle NTO, nonché recepisce quanto normato a livello di bacino idrografico dal PGRA 2021 – 2027. Inoltre, altra "macro" azione che viene introdotta a livello normativo è l'aggiornamento delle Categorie di Intervento (gradi di protezione) per gli edifici presenti all'interno della perimetrazione del centro storico e specificazione delle modalità di intervento. Anche le modifiche all'apparato normativo risultano di modesta portata ed entità e non in grado di generare potenziali effetti /impatti significativi sull'ambiente e sulla sfera socio economica;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VlnCA, Capitale Naturale e NUVV in data 24 novembre 2023, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla *"Verifica di Assoggettabilità a VAS per la variante n. 2 al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Farra di Soligo (TV)"*, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi della variante, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

**ATTESO** che il rispetto delle condizioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una *"Relazione di sintesi"*;

**VISTE**

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante n. 2 al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Farra di Soligo (TV) in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, previo rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
2. devono essere ottemperate le indicazioni/prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti/autorità ambientali;
3. i Piani Urbanistici Attuativi devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero, laddove ne ricorrano i presupposti, a procedura facilitata di cui l'art. 4 della LR n. 11 del 23 aprile 2004, così come modificato dalla LR n. 29 del 25 luglio 2019;
4. si ricorda che i materiali risultanti dalla demolizione di fabbricati e fondazioni / sottofondi di strade / piazzali dovranno essere gestiti come rifiuti. In merito alle modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, con particolare riferimento alla cosiddetta "demolizione selettiva", si richiamano le norme tecniche ed ambientali approvate con DGR n. 1060 del 24 giugno 2014, così come modificata con DGR n. 439 del 10 aprile 2018;
5. per tutti gli interventi che comportino scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
6. eventuali materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all'allegato 10 del DPR 120/2017) potranno essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017;
7. nella realizzazione delle azioni previste dalla variante devono essere individuate tutte le misure atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.);
8. devono essere recepiti gli esiti della "Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 263/2023"
  - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
- prescrivendo:
1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali o naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici): *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Falco columbarius*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*;
  2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. Contestualmente all'attuazione della variante in argomento andranno avviati i predetti interventi di miglioramento ambientale preferibilmente nelle aree di connessione ecologica-funzionale anche con i siti della rete Natura 2000;
  3. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
  4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neuroteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Farra di Soligo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si richiama in questa sede il rispetto degli adempimenti previsti dalla DGR n. 244 del 09 marzo 2021 e dei contenuti della nota esplicativa del 16.02.2022, prot. reg. n. 71886 della Direzione regionale Difesa del suolo.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

**di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

Il presente parere motivato si compone di 08 pagine.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 08/06/2023

Protocollo N° 0308553 Class: H.420.03.1 Fasc. 63

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: 2° Piano degli Interventi (2021-2026) - Variante 2 - Centro Storico - Comune di Farra di Soligo (TV).

**Parere di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009.**

Spett.le Comune di Farra di Soligo  
E p.c. Direzione Pianificazione Territoriale  
Consorzio di Bonifica Piave

Con riferimento alla richiesta di parere idraulico ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009 avanzata dal Comune di Farra di Soligo con nota del 14/03/2023, acquisita al protocollo regionale al n. 141609 del 14/03/2023;

**VISTI** gli elaborati allegati alle comunicazioni in parola;

**VISTA** l'asseverazione idraulica, sottoscritta dal progettista incaricato della Variante, Dott. Urb. Gianluca Trolese, nella quale si dichiara che le modifiche previste nella variante, non comportano trasformazioni territoriali che possono alterare in modo significativo l'attuale regime idraulico e, pertanto, non risulta necessaria la valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009;

**VISTA** la nota di chiarimento trasmessa dal Comune di Farra di Soligo del 23/05/2023, acquisita al protocollo regionale al n. 277672 del 23/05/2023;

**SI ESPRIME PARERE IDRAULICO FAVOREVOLE ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009**

al 2° Piano degli Interventi (2021-2026) - Variante 2 - Centro Storico - Comune di Farra di Soligo (TV).

Si ricorda che dal 04/02/2022, data della pubblicazione nella G.U.R.I., sono vigenti le Norme tecniche di attuazione (Allegato V) del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, adottate con delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 21 dicembre 2021.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico  
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso  
Viale De Gasperi, n.1 - 31100 Treviso (TV) - Tel. 0422 657511 - Fax 0422 657547  
e-mail: [geniocivileTV@regione.veneto.it](mailto:geniocivileTV@regione.veneto.it) P.E.C.: [geniociviletv@pec.regione.veneto.it](mailto:geniociviletv@pec.regione.veneto.it)

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 1IPOUG

P.IVA 02392630279

1/2

Comune di Farra di Soligo Prot. in arrivo n. 0010550 del 08-06-2023 Cat.6 cl.3



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Atteso che la variante interessa aree classificate dal P.G.R.A. come zone di attenzione idraulica, nelle fasi successive il Comune di Farra di Soligo dovrà ottemperare alle citate Norme Tecniche di Attuazione ed in particolare a quanto indicato nell'art. 9.

Si ricorda, nuovamente, che il Comune di Farra di Soligo rientra nei Comuni dell'Allegato B della DGR n. 1381/2021, inseriti in zona sismica 1 e 2 e vincolati alla richiesta di parere sismico ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e della D.G.R. n. 1572/2013 e s.m.i., prima dell'adozione di strumenti urbanistici generali, particolareggiati e loro varianti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Vincenzo Artico

Ufficio Opere Idrauliche – Coordinamento Progetti e Lavori  
P.O. ing. Gabriele Micaroni – Tel: 0422 657583  
E-mail: [gabriele.micaroni@regione.veneto.it](mailto:gabriele.micaroni@regione.veneto.it)  
Rif. Pratica 2995  
Referente: arch. Claudia Lazzari tel. 0422 657520  
Email: [claudia.lazzari@regione.veneto.it](mailto:claudia.lazzari@regione.veneto.it)

pia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ARTICO VINCENZO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico  
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso

Viale De Gasperi, n.1 - 31100 Treviso (TV) – Tel. 0422 657511 - Fax 0422 657547  
e-mail: [geniocivileTV@regione.veneto.it](mailto:geniocivileTV@regione.veneto.it) P.E.C.: [geniociviletv@pec.regione.veneto.it](mailto:geniociviletv@pec.regione.veneto.it)

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 1IPOUG

P.IVA 02392630279

2/2

Comune di Farra di Soligo Prot. in arrivo n. 0010550 del 08-06-2023 Cat.6 cl.3



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 18/07/2023

Protocollo N° 0384396 Class: H.420.03.1 Fasc. 63

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: 2° Piano degli Interventi (2021-2026) - Variante 2 - Centro Storico - Comune di Farra di Soligo (TV).

**Parere di compatibilità sismica ai sensi della D.G.R. n. 1572/2013 e dell'art.89 del D.P.R. 380/2001.**

Spett.le Comune di Farra di Soligo

E p.c. Direzione Pianificazione Territoriale  
Direzione Difesa del Suolo e della Costa

Con riferimento alla richiesta di parere sismico ai sensi della D.G.R. n. 1572/2013 e dell'art.89 del D.P.R. 380/2001 avanzata dal Comune di Farra di Soligo con nota del 27/06/2023, acquisita al protocollo regionale al n. 345140 in data 27/06/2023, si comunica quanto segue.

**VISTI** gli elaborati allegati alle comunicazioni in parola;

**VISTA** l'attestazione sismica redatta a firma del Dott. Urb. Gianluca Trolese, relativa al 2° Piano degli Interventi (2021-2026) - Variante 2 - Centro Storico - Comune di Farra di Soligo, dalla quale si evince che:

- la variante in oggetto interessa aree ricomprese nello studio di I-II livello per il quale è stato espresso parere prot. n. 0550199 del 29/11/2022 dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa;
- le aree interessate dalla variante ricadono in zona stabile come si evince dalla *Carta di Microzonazione Sismica* dello studio di microzonazione sismica di I-II livello;
- alcuni margini di aree relative alle *delimitazioni di centro storico* ricadono in zona instabile come si evince dalla *Carta di Microzonazione Sismica* dello studio di microzonazione sismica di I-II livello;

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico  
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso  
Viale De Gasperi, n.1 - 31100 Treviso (TV) – Tel. 0422 657511 - Fax 0422 657547  
e-mail: [geniocivileTV@regione.veneto.it](mailto:geniocivileTV@regione.veneto.it) P.E.C.: [geniociviletv@pec.regione.veneto.it](mailto:geniociviletv@pec.regione.veneto.it)

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 1IPOUG

P.IVA 02392630279

1/2

Comune di Farra di Soligo Prot. in arrivo n. 0013096 del 18-07-2023 Cat.6 cl.4





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SISMICO**  
**ai sensi della D.G.R. n. 1572/2013 e dell'art.89 del D.P.R. 380/2001**

al 2° Piano degli Interventi (2021-2026) - Variante 2 - Centro Storico - Comune di Farra di Soligo (TV), vincolando eventuali riclassificazioni di aree relative alle *delimitazioni di centro storico* in zone instabili ai necessari approfondimenti di III livello.

Si ricorda che, l'atterraggio dei Crediti Edilizi nel Comune è vincolato agli ambiti AUC migliorativi delle condizioni di pericolosità idraulica e sismica.

Cordiali saluti.

**IL DIRETTORE**

Dott. Ing. Vincenzo Artico

Ufficio Opere Idrauliche – Coordinamento Progetti e Lavori  
P.O. ing. Gabriele Micaroni – Tel: 0422 657583  
E-mail: [gabriele.micaroni@regione.veneto.it](mailto:gabriele.micaroni@regione.veneto.it)  
Rif. Pratica 2995  
Referente: arch. Claudia Lazzari tel. 0422 657520  
Email: [claudia.lazzari@regione.veneto.it](mailto:claudia.lazzari@regione.veneto.it)

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ARTICO VINCENZO, ARTICO VINCENZO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico  
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso  
Viale De Gasperi, n.1 - 31100 Treviso (TV) – Tel. 0422 657511 - Fax 0422 657547  
e-mail: [geniocivileTV@regione.veneto.it](mailto:geniocivileTV@regione.veneto.it) P.E.C.: [geniociviletv@pec.regione.veneto.it](mailto:geniociviletv@pec.regione.veneto.it)

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 1IPOUG

P.IVA 02392630279

2/2

Comune di Farra di Soligo Prot. in arrivo n. 0013095 del 18-07-2023 Cat.6 cl.4